

## **COMUNE DI BELLUSCO**

### **Provincia di Monza e della Brianza**

**REP. N. 442**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA GESTIONE, DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI DEI COMUNI DI AGRATE BRIANZA, BELLUSCO, BURAGO DI MOLGORA, MEZZAGO, RONCO BRIANTINO E SULBIATE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, nella sede del Municipio, avanti a me D.ssa Lucia Pepe, Segretario del Comune di Bellusco, autorizzata a rogare gli atti del Comune sono comparsi:

- Arch. Alberto Carlo Bettini, nato a Monza, il 09/02/1966, codice fiscale BTTLRT66B09F704O, in qualità di Responsabile del Settore Territorio, all'uopo delegato in forza del decreto sindacale n.7 del 29.06.2016 - domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Bellusco in Piazza Fratelli Kennedy n. 1 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bellusco (codice fiscale 03352640159 e partita IVA 00749010963) (di seguito anche il "Comune" o il "Concedente");
- I Procuratori, come da rispettivi Atti Notaio Federico de Stefano , Rep n.2261 raccolta n.635 e Rep. N.1765 raccolta n.482 , Sig. Massimiliano Allera, nato a Saronno (VA), il 28/06/1970 CF : LLRMSM70H28I441F , -

Sig. Carlo Papi, nato a Catania (CT), il 11/10/1975, CF: PPACRL75R11C351H, in forza di Procura Speciale rilasciata dalla ditta Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l., sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Fosse Ardeatine n. 4 - capitale sociale Euro 4.510.000,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11437941005 R.E.A. n. 1999058 Partita IVA n. 11437941005 (di seguito l'"Aggiudicatario"),

della identità personale di tutti i contraenti io Segretario rogante sono personalmente certo;

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

#### **PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate sono risultati aggiudicatari del finanziamento erogato dalla Fondazione Cariplo mediante il bando ambiente 2014 "100 Comuni efficienti e sostenibili", presentando il progetto denominato "6 Comuni Efficienti e Sostenibili del vimercatese";

- Il progetto finanziato prevedeva, inter alia, la realizzazione di interventi mirati al miglioramento delle performances energetiche di alcuni edifici pubblici;

- tale finanziamento prevedeva altresì che i Comuni selezionassero, mediante procedura ad evidenza pubblica, un operatore qualificato per l'affidamento di una concessione mista di servizi per la realizzazione, e successiva gestione, di tali interventi mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento

tramite terzi;

- con deliberazione del Giunta Comunale n. 99 del 31/10/2015, il Comune ha deliberato l'affidamento a CEM Ambiente S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, del compito di avviare una procedura di selezione per la scelta dell'operatore in nome e per conto di ciascun Comune, approvando altresì le bozze della documentazione di gara predisposte da CEM Ambiente S.p.A. sulla base del compito alla stessa società;

- sulla base della suddetta deliberazione, CEM Ambiente S.p.A., ha indetto la procedura di gara denominata "Avviso di procedura ristretta per l'affidamento della concessione mista di servizi avente ad oggetto "la realizzazione, e successiva gestione, di interventi finalizzati all'efficienza energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi" (di seguito la "Gara"), pubblicato sulla GU/S S212 385984-2015-IT in data 31/10/2015;

- con atto n.107 del 16/12/2016 la Giunta Comunale ha deliberato la "Presenza d'atto dell'aggiudicazione a Bosch Energy and Building S.r.l. della concessione mista dei servizi relativi alla realizzazione, e successiva gestione, di interventi finalizzati all'efficienza energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili di edifici di proprietà comunale mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi";

- a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti;

- l'Aggiudicatario è quindi tenuto a sottoscrivere il contratto con ciascuno dei

Comuni facenti parte della procedura di gara;

- ciascun contratto è da ritenersi indipendente ed autonomo rispetto a quelli sottoscritti con gli altri Comuni di cui alla suddetta procedura di gara;

- le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico degli edifici ed impianti comunali secondo l'offerta presentata dall'Aggiudicatario e i criteri e le priorità indicate nella documentazione di Gara, come di seguito definita;

- che l'utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi oggetto della Gara rende possibile la realizzazione degli interventi indicati nell'offerta senza alcun costo per il Comune;

- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest'ultimo rientrerà nella piena disponibilità dei Sistemi Edificio-Impianto ed Edifici Accessori, come definiti nel Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi;

- tutto ciò premesso e considerato quale parte sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra rappresentante, intendono addivenire alla sottoscrizione del presente contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di riqualificazione energetica di n. 1 (uno) edificio pubblico, e relativi impianti (come da Allegato sub 1 al presente Contratto), comprensivo di (i) progettazione, realizzazione e manutenzione dei relativi interventi, fornitura di energia elettrica e termica ai medesimi edifici, inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti (realizzati ed esistenti), nonché (ii) manutenzione ordinaria e l'assunzione della funzione di terzo responsabile per gli impianti termici di n. 13 (tredici)

ulteriori edifici pubblici situati nel territorio del medesimo Comune (come da Allegato sub 6 al presente Contratto);

- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 163/2006, relativo agli Edifici del Comune di Bellusco disciplinati dal presente Contratto, si basa sui presupposti descritti nel piano economico-finanziario asseverato redatto dall'Aggiudicatario sulla base della Baseline energetica (di cui all'allegato 2 al Capitolato Speciale), che è parte integrante del presente contratto. In particolare gli elementi più significativi del Piano economico-finanziario sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le tasse dovute dal Aggiudicatario; v) la durata del Contratto, come prevista al successivo art. 4; vi) la realizzazione degli interventi come previsti al successivo art. 13; vii) la rivalutazione del Canone per i Servizi come prevista al successivo art. 29; viii) i Parametri Finanziari come definiti al successivo art. 1 del presente Contratto ix) gli Incentivi.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente Contratto, le Parti stipulano quanto segue:

### **1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali**

1. Il presente contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta dell'Aggiudicatario.
2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad

ogni attività connessa all'esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito.

3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati, il Bando di Gara, la Lettera di Invito, il Capitolato Speciale e tutti gli atti a base di gara, nonché l'Offerta presentata dall'Aggiudicatario, unitamente ai seguenti documenti contrattuali allegati:

A. Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 31/10/2015;

B. Determina del 26.10.2015 di CEM Ambiente SPA;

C. Bando di gara;

D. Lettera di Invito;

E. Capitolato;

F. Chiarimenti forniti in fase di gara;

G. Offerta dell'Aggiudicatario;

H. Elenco dei Sistemi Edificio-Impianti (elenco A all.to 1.al Capitolato Speciale), Sistemi Edificio-Impianti prioritario (elenco B all.to 1. al Capitolato Speciale) ed Elenco degli Edifici Accessori (elenco C All.to 1 al Capitolato Speciale);

I. Assessment dei Sistemi Edificio-Impianto (All.to 3 al Capitolato Speciale);

J. Assessment degli Edifici Accessori (All.to 4. al Capitolato Speciale);

K. Baseline Energetica (All.to 2 al Capitolato Speciale);

L. Canone del Servizio (Allegato sub 2 al presente Contratto);

M. Schede di monitoraggio (All.to 5 al Capitolato Speciale);

N. Cronoprogramma dei lavori;

O. Piano Economico Finanziario di cui all'Offerta;

P. Garanzie dell'Aggiudicatario;

Q. Piano di manutenzione ordinaria;

4. Salvo che ove diversamente previsto nel presente contratto, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito:

**“Commissione di verifica”**: è la Commissione di esperti nominata dal CEM Ambiente ai sensi dell'art 15 del presente contratto.

**“Concessione”**: è il rapporto concessorio avente ad oggetto la realizzazione, e successiva gestione, di interventi finalizzati all'efficienza energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili tra Comune e Aggiudicatario disciplinato dal presente contratto.

**“Documentazione Contrattuale”**: è la documentazione di cui al precedente art. 1.3.

**“Sistemi Edificio – Impianto”**: sono gli immobili del Comune interessati dagli Interventi dell'Aggiudicatario secondo le condizioni indicate al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1 al Capitolato Speciale.

**“Edifici Accessori”**: sono gli immobili del Comune interessati dal servizio di manutenzione da parte dell'Aggiudicatario secondo le condizioni indicate al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1C al Capitolato Speciale.

**“Fattore obiettivo Fo”**: è la percentuale di risparmio offerta in sede di Offerta dall'Aggiudicatario e utilizzata dalla Commissione di verifica per il calcolo delle penali di cui all'art. 16 del presente Contratto.

**“Fattore obiettivo Fr”:** è la percentuale di risparmio raggiunta dall’Aggiudicatario e verificata dalla Commissione di verifica ed utilizzata per il calcolo delle penali di cui all’art 16 del presente Contratto.

**“Finanziatori”:** sono i soggetti istituzionali ammessi all’esercizio del credito di cui l’Aggiudicatario si avvale ai fini del finanziamento degli Interventi di cui al presente contratto e alla documentazione Contrattuale.

**“Referente dell’Aggiudicatario”:** è il Sig. Massimiliano Allera, come specificato all’art. 13 del Capitolato Speciale e all’art. 36 del contratto.

**“Responsabile della Concessione”:** è il Sig Arch. Alberto Carlo Bettini, del Comune, come meglio indicato all’art. 36 del contratto.

**“Servizio”:** è il servizio energetico offerto dall’Aggiudicatario al Comune volto a migliorare l’efficienza energetica degli Edifici secondo quanto indicato nell’Offerta e nel rispetto delle condizioni previste dai Documenti Contrattuali.

**“Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli”:** sono le variazioni rilevanti di cui all’all.to...al presente Contratto (Canone) nonché le variazioni della normativa applicabile, ivi inclusa quella sugli Incentivi.

Per ogni altra definizione si rinvia all’art. 2 del Capitolato.

## **2) Oggetto del Contratto**

1. Il Comune affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a fronte del Canone per i Servizi di cui all’art.2 del presente Contratto, il Servizio, impegnandosi a realizzarlo a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica. L’affidamento ha pertanto ad oggetto la riqualificazione energetica e la gestione dei Sistemi Edificio-Impianto al fine di garantire

un miglioramento delle prestazioni energetiche degli stessi, fornire un efficace servizio di gestione e manutenzione, nonché conseguire un risultato in termini di prestazioni e risparmio energetico sui suddetti complessivamente considerati pari ad almeno il 45% rispetto ai consumi energetici attuali, come definiti nella Baseline (allegato sub 2 al Capitolato Speciale), pur nel mantenimento di condizioni ottimali di *comfort* ai sensi delle norme vigenti per gli ambienti interni di edifici adibiti ad uso pubblico, in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta (allegata *sub* 1 al presente contratto).

2. Il Comune affida altresì all'Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a fronte del Canone per i Servizi di cui sopra, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di cui agli Edifici Accessori in qualità di terzo responsabile, ai sensi e per gli effetti di quanto specificato nel Capitolato Speciale.
3. Il Contratto dovrà essere eseguito dall'Aggiudicatario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.
4. Sono compresi nell'oggetto della Concessione a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo:
  - a) Progettazione e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di cui all'allegato 1 al presente contratto
  - b) Svolgimento dei Servizi:

- i. Fornitura di energia e combustibile ai Sistemi Edificio-Impianti nei termini di cui alla Documentazione Contrattuale e comunque per un importo inferiore a quelli di cui alle Convenzioni CONSIP
  - ii. Servizi di manutenzione di cui all'art. 8.2 del Capitolato Speciale
  - iii. Servizi di monitoraggio di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale
  - iv. Servizio di pronto intervento di cui all'art. 8.2.1 del Capitolato Speciale.
5. L'Aggiudicatario dovrà erogare i Servizi per tutta la durata del contratto, pari a 180 mesi come da Offerta, secondo le modalità indicate dal presente contratto e dalla Documentazione Contrattuale, in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità dei Sistemi Edificio – Impianto e degli Edifici Accessori così da raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti nel contratto.
6. L'Aggiudicatario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.
7. L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire l'adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle *performances* indicate nel presente contratto e relativi allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti diverranno

integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo stesso secondo quanto previsto all'art. 4.

8. L'Aggiudicatario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'Offerta e dai Documenti Contrattuali.
9. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi in conformità alla documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei Documenti Contrattuali.

### **3) Canone per i Servizi**

1. L'Aggiudicatario riceverà, per tutta la durata dell'affidamento, come compenso per gli interventi svolti e per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune.
2. Il valore del Canone dei Servizi è determinato dall'Offerta dell'Aggiudicatario, allegata al presente contratto (sub allegato 1). Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto dall'allegato 2 al presente contratto.

3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall'Offerta (sub allegato 1 al Contratto), il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario il Canone per i Servizi a partire dalla data di Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e Edifici Accessori ai sensi del Capitolato Speciale.
4. I pagamenti avverranno con cadenza come da allegato 2 del presente contratto, posticipata previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile. Il Canone per i Servizi è determinato secondo quanto previsto nell'Offerta.
5. Al fine di trasferire sull'Aggiudicatario il rischio di gestione in conformità a quanto prescritto dal Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi è soggetto alle penali di cui al presente Contratto.
6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, l'Aggiudicatario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo periodo [come da allegato 2 al presente contratto], la richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 gg f.m. data ricevimento della richiesta dell'Aggiudicatario formulata a mezzo di fattura elettronica.
7. Qualora l'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di

esercitare la facoltà di rivalersi sull'Aggiudicatario applicando un congruo conguaglio sulla successiva rata del Canone per i Servizi.

#### **4) Durata**

1. Il presente Contratto è valido ed efficace dal momento della sua sottoscrizione e cesserà di avere efficacia decorsi mesi 180 (centottanta) dalla data di Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici Accessori ai sensi del successivo art. 5, come da Offerta dell'Aggiudicatario. Al termine del presente Contratto, come indicato all'art. 10.4 del Capitolato Speciale, i Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori dovranno rientrare nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo e dovranno essere restituiti in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalità, nonché con impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna.
2. Nei casi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 26, 27, 28 e 29, gli impianti e gli investimenti realizzati dall'aggiudicatario diverranno di proprietà del Comune, fatti salvi – per il caso di responsabilità del concedente - gli eventuali risarcimenti previsti dai singoli articoli per garantire il riequilibrio del piano finanziario.

#### **5) Presa in gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori**

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori da parte dell'Aggiudicatario, il Comune si impegna a convocare l'Aggiudicatario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e in ogni caso prima della chiusura della stagione termica al fine di verificare, in contraddittorio tra le Parti, lo

stato degli stessi. Il processo di verifica dello stato degli Immobili così attivato dovrà essere documentato in appositi verbali.

2. La data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall'art. 10.1 del Capitolato Speciale.
3. I verbali redatti dalle Parti terranno conto delle note e indicazioni dell'Aggiudicatario derivanti dal periodo di affiancamento svolto a far data dall'aggiudicazione definitiva fino alla data di Presa in Gestione in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale.

#### **6) Obblighi dell'Aggiudicatario**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Aggiudicatario si obbliga altresì a) ad attivare le Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto quanto occorre all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal presente contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.1 e nell'espletamento delle attività ivi previste, l'Aggiudicatario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normative di volta in volta vigenti in relazione ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e previdenziale.
3. L'Aggiudicatario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione richiesta in relazione all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal monitoraggio di cui all'all.to 5 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla Commissione di verifica prevista dall'art. 15 del presente contratto.

4. L'Aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni prima del suo verificarsi, i seguenti eventi:
- a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità degli Interventi e/o dei Servizi per un periodo superiore a 1 (uno) giorno, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Aggiudicatario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
  - b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse all'Aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti dell'Aggiudicatario [ove applicabile];
  - c. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti dell'Aggiudicatario ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità dell'Aggiudicatario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
  - d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità dell'Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto;
  - e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.
5. L'Aggiudicatario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale definiti dalla Gara così come

eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli Interventi previsti ai sensi del presente contratto.

6. Qualora l'Aggiudicatario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è tenuto a darne comunicazione al Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.
7. Nell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dell'Aggiudicatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all'Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico dell'Aggiudicatario, salvo quanto previsto al successivo art. 10.
8. L'Aggiudicatario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune.
9. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere, nei termini ed alle condizioni concordate con il Comune e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato Speciale, un periodo di affiancamento con il gestore uscente, finalizzato a valutare in maniera approfondita i Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori al fine della predisposizione dei progetti di intervento da realizzarsi come da Offerta.

## **7) Obblighi del Comune**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la piena proprietà e disponibilità dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici Accessori e si obbliga a: a) mantenere gli usi e gli orari di utilizzo dei Sistemi Edificio-Impianto come da Assessment Energetici Sistemi Edifici-Impianti allegati sub 3 al Capitolato Speciale, salvo quanto previsto nell'Allegato 2 al Contratto (Canone); b) provvedere alla consegna di tutti gli edifici nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; c) assicurare la piena disponibilità dei Sistemi Edificio-Impianto per la tutta la durata della Concessione; d) compiere tempestivamente tutte le attività di propria competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi, ivi inclusa la richiesta, nel minor tempo indicato dalla legge applicabile, di tutte le autorizzazioni, permessi, atti di assenso e qualsiasi altro atto amministrativo richiesto e necessario ai sensi di legge; e) a collaborare con l'Aggiudicatario per l'ottenimento degli incentivi che l'Aggiudicatario vorrà richiedere; f) corrispondere all'Aggiudicatario il Canone per i Servizi nei termini e nei modi di cui al precedente art 3.
2. Per quanto riguarda gli Edifici Accessori, il Comune si obbliga altresì a quanto sopra (art. 7.1.) sub para. b), c) ed f).
3. Il Comune si impegna altresì a trasmettere all'Aggiudicatario tempestivamente e comunque nel rispetto della vigente normativa le seguenti informazioni e documenti: a) ogni resoconto concernente l'erogazione dei Servizi predisposto dal Comune; b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica degli Edifici; c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano

determinare la revoca della Concessione; d) l'insorgere di motivi che possano determinare la risoluzione e/o la revoca della Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o sull'Equilibrio Economico Finanziario; e) ogni evento o circostanza che possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente Contratto; f) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.

4. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, all'Aggiudicatario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo determina comporti una Alterazione dell'Equilibrio, l'Aggiudicatario avrà diritto al Riequilibrio.
5. Il Comune garantisce la legittimità dell'aggiudicazione del contratto di Concessione all' Aggiudicatario.
6. Il Comune si impegna altresì a consentire ed agevolare, per quanto di propria competenza, la corretta esecuzione del periodo di affiancamento dell' Affidatario al gestore uscente, nei termini di cui al presente art. 7.

#### **8) Iscrizioni nei registri professionali**

1. L'Aggiudicatario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di legge al momento

dell'esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attività che sono tenuti a svolgere.

## **9) Garanzie**

1. L'Aggiudicatario presta le garanzie, allegate sub 5 al presente Contratto e previste dalla Lettera di Invito. In particolare, tali garanzie sono rappresentate da:

- a. Garanzia [bancaria/assicurativa] di € 5.555,70 pari al 10% (€ 18.519,00 ridotto del 50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En ISO 14001) della quota comunale del **valore complessivo dell'affidamento**, pari ad € 185.190,00 come indicato nel Bando di Gara e nella Lettera di Invito, **a garanzia degli Interventi da realizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006;
- b. Garanzia [bancaria/assicurativa] di € 42.752,70 pari al 28% (€ 142508,80, ridotto del 50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En ISO 14001) della quota comunale del **valore complessivo dell'affidamento**, pari ad € 508.960,00, **a garanzia dei Servizi da prestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, avente durata minima annuale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodo, fino alla scadenza della Concessione, pena l'esclusione.

## **10) Polizze assicurative**

1. L'Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

**I.** polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR-EAR") secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 1, del Codice e dello schema tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/03/2004 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro [5.000.000] ([cinque milioni]/00). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità dell'Aggiudicatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione; Tale polizza, che sarà presentata prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere prestata per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**II.** polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità dell'Aggiudicatario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:

- Massimale per responsabilità civile verso terzi, Euro [5.000.000] ([cinque milioni]/00)
- Massimale per prestatori d'opera, Euro [5.000.000] ([cinque milioni]/00).

2. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese dell'Aggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Aggiudicatario.
3. Le polizze di cui alla precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.
4. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi all'Aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
5. L'Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo

stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione del Aggiudicatario.

6. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque l'Aggiudicatario dall'adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all'Offerta presentata in sede di Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'integrità del sito e l'incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi.

#### **11) Norme sulla sicurezza**

1. In applicazione all'art.5.2 del Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario dichiara di aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento per ciascun cantiere previsto nell'Offerta allegata al presente contratto.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento verrà trasmesso al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di Data di presa in Gestione.

#### **12) Progettazione e realizzazione degli Interventi**

1. Entro [60] giorni dalla Data di presa in Gestione, l'Aggiudicatario dovrà sottoporre al Comune la proposta di progetto preliminare e definitivo, sulla base del Cronoprogramma dei lavori, allegato al presente contratto sub Allegato 3 secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai sensi della normativa applicabile.
2. Nei [30] giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti. Trascorsi [30] giorni dall'approvazione del progetto definitivo e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli

Interventi, l'Aggiudicatario dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo ed eventualmente un ulteriore aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori. Il Comune avrà [30] giorni di tempo per esprimere le proprie osservazioni e condizioni. Trascorso tale termine, il progetto esecutivo si riterrà approvato.

3. Qualora, per cause non imputabili all'Aggiudicatario o al Comune non sia stato possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo entro [90] giorni dalla presentazione del progetto definitivo, l'Aggiudicatario potrà stralciare gli interventi e le opere per cui non si siano ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata dell'affidamento.
4. L'Aggiudicatario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato nell'Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo.
5. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi sul patrimonio immobiliare del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo.
6. L'Aggiudicatario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori ("**Verbale di Inizio Lavori**") il primo giorno disponibile – anche tenendo conto degli specifici utilizzi dell'Edificio –

dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in conformità con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento.

7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.
8. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in contraddittorio tra le Parti.

### **13) Varianti in corso d'opera e altre varianti progettuali**

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere del Comune, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 132, primo comma, del Codice dei Contratti Pubblici, come specificati dall'art. 161 del Regolamento.
2. Oltre a ciò, le Parti si danno atto che esiste, in capo all'Aggiudicatario, la possibilità di chiedere e concordare con il Comune una "variante progettuale" nel caso in cui, a seguito del periodo di affiancamento dell'Aggiudicatario al gestore uscente e prima della data di Presa in gestione, l'Aggiudicatario rilevi che l'opera e l'intervento previsto nell'Offerta tecnica non sia in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario stimato, ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà inviare una comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della richiesta di tale variante progettuale, il progetto alternativo e i benefici

attesi; il Comune avrà [30] giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune dovrà comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria decisione all'Aggiudicatario.

3. Eventuali varianti relative alle ore di comfort dei Sistemi Edificio-Impianto, saranno regolate nel rispetto dell'Allegato 2 al Contratto (Canone).

#### **14) Progetto definitivo della variante progettuale**

1. In caso di accettazione da parte del Comune della variante progettuale, sarà cura dell'Aggiudicatario presentare un documento contenente il progetto definitivo della variante entro [90] giorni dal ricevimento dell'approvazione del Comune. Il capitolato dovrà necessariamente tenere presenti tutte le condizioni indicate dal Comune nell'approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le norme previste dal presente contratto e dalla Documentazione Contrattuale, con particolare riferimento al precedente articolo 13 sulla procedura di approvazione.
2. In caso di approvazione della variante, l'Aggiudicatario si impegna altresì a modificare tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi.

#### **15) Commissione di verifica**

1. In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere svolte, nonché dei risparmi ottenuti grazie ad essi, le Parti si danno

reciprocamente atto della comune volontà di affidare ad una Commissione di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale Commissione sarà costituita e coordinata da n. 3 esperti esterni ed indipendenti nominati dalla Stazione Appaltante e, per evidenti ragioni di conformità di controllo, si occuperà, per i primi 4 anni a partire dalla Data di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti dall'Aggiudicatario nei Comuni interessati dalla procedura di selezione, ivi compreso il Comune.

2. La Commissione avrà il compito di verificare tutta la documentazione prodotta dal Aggiudicatario, ivi incluse le Schede di monitoraggio (da compilarsi nel rispetto di quanto previsto all'allegato 5 al Capitolato Speciale), e a chiedere dati ed informazioni all'Aggiudicatario, che sarà tenuto a fornirli tempestivamente. La Commissione assevererà il raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base dei dati forniti dall'Aggiudicatario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando anche eventuali sopralluoghi.
3. La Commissione potrà inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del Comune, durante l'ultimo anno del periodo di validità della presente Concessione, per le valutazioni in merito a presente articolo.
4. I costi relativi al funzionamento della Commissione, pari a circa l'1% del Canone saranno a carico dell'Aggiudicatario, previa comunicazione dell'ammontare da parte della Stazione Appaltante, che garantirà l'applicazione di tariffe di mercato per l'esecuzione dei propri compiti da parte degli esperti nominati.

## 16) Penali per ritardi o inadempimenti

1. Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell'art. 26 del presente schema di contratto, il Comune si riserva l'applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i Servizi dovuto dal Comune nei termini che seguono:

Tipologia di inadempimento	Valore della penale
Superamento delle tempistiche indicate dal Cronoprogramma per gli interventi	1‰ sull'importo contrattuale i.e. investimento per Comune
Superamento delle tempistiche indicate dal Cronoprogramma ad inizio ed alla fine della erogazione dei servizi	1‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per Comune
Sospensione/interruzione dei lavori per fatto imputabile all'Aggiudicatario	Idem
Sospensione/interruzione dei servizi per fatto imputabile all'Aggiudicatario	Idem
Difformità degli Interventi come da Offerta	1‰ del valore dell'investimento / canone pro quota
Mancato rispetto prescrizioni imposte dal Comune	1‰ del valore dell'investimento / canone pro quota
Mancata tempestiva comunicazione di inconvenienti o fatti comportanti un ritardo/sospensione/interruzione o modifica delle condizioni dell'affidamento	0,3‰ sull'importo contrattuale i.e. investimento per Comune

Mancato mantenimento della temperatura richiesta (temperatura ambiente inferiore alla temperatura richiesta)	1‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione e per Comune] per ogni ora di disservizio
Ritardi nei sopralluoghi (servizio di pronto intervento)	0,3‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per Comune per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale sia per gli interventi in emergenza che per gli interventi urgenti; per gli interventi non urgenti per ogni giorno di ritardo.

2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di particolari formalità di contestazione da parte del Comune, ferma restando la facoltà dell'Aggiudicatario di provare l'esistenza di circostanze tali da escluderne l'applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, che potrà dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca della stessa mediante provvedimento in autotutela.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi di:
  - Forza maggiore di cui al successivo 29 del presente contratto;

- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge;
- Modifica legislativa;
- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge.

### **17) Penali per mancato risparmio energetico**

1. Il Comune provvederà ad accertare, anche mediante l'intervento della Commissione di Verifica di cui all'art. 15 del presente schema di contratto, il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della realizzazione degli Interventi da parte dell'Aggiudicatario nel rispetto del Cronoprogramma dei lavori.
2. Il periodo di osservazione dei primi 12 mesi viene computato dalla data di collaudo degli Interventi.
3. Per Fattore Obiettivo Fr si intende il rapporto percentuale tra il valore di risparmio energetico effettivamente raggiunto dall'Aggiudicatario (espresso in kWh) a seguito della conclusione del periodo di osservazione e il valore di consumo della baseline, così come specificato nell'allegato 5\_Monitoraggio (modello C), arrotondato alla seconda cifra decimale.
4. Per Fattore Obiettivo Fo si intende il valore % dichiarato in sede di Offerta ed arrotondato alla seconda cifra decimale.
5. Gli importi delle penali sono calcolati in proporzione agli scostamenti percentuali tra i valori Fr ed Fo calcolati come  $(Fo-Fr)/Fo$ .

6. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi delle penali applicati in funzione degli scostamenti (in percentuale) percentuali tra Fr e Fo:

<b>Percentuale di scostamento tra Fr e Fo</b>	<b>Dopo i 36 mesi e per la durata di tutto il contratto</b>	<b>Alla riconsegna dei Sistemi Edifici-Impianti</b>
<b>0 – 20%</b>	Non si applica	Percentuale di scostamento tra Fr e Fo per l'investimento previsto dal PEF.
<b>20% – 30%</b>	5% del mancato risparmio monetario dato da (Fo-Fr) moltiplicato per i costi di fornitura dichiarati in baseline	
<b>30% – 40%</b>	10% del mancato risparmio monetario dato da (Fo-Fr) moltiplicato per i costi di fornitura dichiarati in baseline	
<b>Oltre 40%</b>	20% del mancato risparmio monetario dato da (Fo-Fr) moltiplicato per i costi di fornitura dichiarati in baseline	

7. L'importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica effettuata, al termine dei 12 mesi di esercizio, dalla

Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa.

8. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento pari al 30%, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto.
9. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell'affidamento, uno o più Sistemi Edificio-Impianto non garantissero la quota di Risparmio Garantito assicurata dall'Aggiudicatario in sede di Offerta, allo stesso verranno applicati delle penali calcolate sulla quota di investimento necessario - in termini di ulteriori interventi o servizi - per consentire al Sistema Edificio-Impianto di raggiungere il Risparmio Garantito.
10. Tali penali, ove non direttamente versate dall'Aggiudicatario su richiesta del Comune, previa presentazione della relazione della Commissione di verifica che accerti tale situazione, potranno essere trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dall'Aggiudicatario.

#### **18) Riconsegna dei Sistemi Edificio – Impianto e degli Edifici Accessori**

1. Al termine del periodo dell'affidamento, i Sistemi Edificio – Impianto e gli Edifici Accessori verranno riconsegnati in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso, con impianti nello stato di piena funzionalità ed efficienza, ed in conformità alle norme di leggi applicabili al momento, restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del Comune senza alcun onere, come previsto dall'art. 4.

#### **19) Sospensione**

1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:
  - (a) Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici) giorni;
  - (b) Fatto del Concedente;
  - (c) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile all'Aggiudicatario;l'Aggiudicatario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi di cui alla lettere a), b) e c) del presente articolo 19.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1 l'Aggiudicatario si impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di tolleranza pari a 5 giorni. In tal caso, l'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente al Comune le cause dell'interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale interruzione. Ove l'interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di cui all'art. 26 del contratto.

## **20) Responsabile della Concessione e Referente dell'Aggiudicatario**

1. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile della Concessione, al

quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel rispetto di quanto previsto nell'Offerta.

2. Il Responsabile della Concessione verifica l'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando - all'esito della predetta verifica - all'Aggiudicatario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove ne sussistano i presupposti - all'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

### **21) Limitazioni di responsabilità**

1. Le Parti concordano che l'Aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Comune a causa di un eventuale guasto degli impianti o qualsivoglia malfunzionamento degli Interventi realizzati, salvo casi di dolo o colpa grave, fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale.
2. L'Aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni subiti e/o cagionati dall'esistenza di cose o circostanze non previste dalla Documentazione Contrattuale né dall'Offerta (ad esempio, manufatti o parti di esso, impianti o parti di essi non dichiarati, presenza di materiali non rilevata, altre irregolarità non identificate ecc.). In tali casi le Parti stabiliranno in buona fede modalità e tempi di risarcimento del danno subito dall'Aggiudicatario, nonché modalità di risoluzione e/o rimozione dell'irregolarità.

### **22) Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica**

1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui al Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell'Offerta saranno trattenuti dall'Aggiudicatario.
2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione a favore dell'Aggiudicatario per l'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta e l'ottenimento di tali contributi.
3. Al contempo, l'Aggiudicatario offre sin d'ora la propria disponibilità a collaborare con il Comune nel caso quest'ultimo decida di partecipare a bandi, gare o altre procedure private o pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti o agevolazioni relative agli Edifici ovvero agli Edifici Accessori (ad esempio fornendo dati, informazioni, documenti, ovvero elaborati tecnici, a richiesta del Responsabile della Concessione) nei termini e con le modalità che le Parti concorderanno volta per volta.

### **23) Equilibrio Economico Finanziario**

1. Il Piano Economico Finanziario di cui all'Offerta (sub all.to 4 al Contratto) riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'Offerta dell'Aggiudicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all'all.to 2 al Capitolato Speciale).

### **24) Riequilibrio Economico-Finanziario**

1. Ai sensi dell'art. 143, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta allocazione dei rischi in capo all'Aggiudicatario, l'Aggiudicatario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio Economico-

Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una Alterazione dell'Equilibrio determinata da una situazione o evento favorevole o sfavorevole.

2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dall'Aggiudicatario al Comune ai sensi del precedente art 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del Canone per i Servizi o la proroga del termine della Concessione.
3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centoottanta) giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dal successivo art. 28.

## **25) Interessi e rivalutazione**

1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti all'Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 192/2012 fino alla data dell'effettivo pagamento. L'aggiudicatario,

trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune, potrà promuovere il giudizio ordinario.

2. L'importo del Canone per i Servizi sarà sottoposto a revisione con i termini e le modalità previste nell'allegato 2 al contratto.

## **26) Risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario**

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto all'Aggiudicatario ai sensi del successivo articolo 36, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:

- a) l'Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell'Offerta, ovvero dei documenti progettuali sviluppati sulla base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli Edifici, l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii) che abbiano determinato l'applicazione delle penali di cui agli art. 16, 17 al contratto in misura complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone per i Servizi per ciascun anno;
- b) l'Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell'Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non vi abbia posto rimedio entro 6 (sei) mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

- c) l'Aggiudicatario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
  - d) l'Aggiudicatario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art. 10; ovvero
  - e) l'Aggiudicatario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci dell'Aggiudicatario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.
2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
  3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, il Concedente:
    - (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
    - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione del presente contratto;
    - (iii) dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi.
  4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, ove l'Aggiudicatario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere il presente contratto all'Aggiudicatario.
  5. In caso di risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Canone per i Servizi maturato e non ancora versato,

il Concedente dovrà prontamente corrispondere all'Aggiudicatario un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto di quanto percepito dall'Aggiudicatario a titolo degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento dell'Aggiudicatario.

6. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 5 del presente articolo.
7. L'Aggiudicatario non potrà sospendere l'erogazione dei Servizi in alcun caso, fino a comunicazione del Comune.
8. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Aggiudicatario non potrà far valere tale evento quale causa di squilibrio economico finanziario e richiedere l'applicabilità dell'art. 24 nei confronti degli altri Comuni di cui alle Premesse.
9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili.

#### **27) Revoca e risoluzione per inadempimento del concedente**

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 (novanta) giorni; (ii) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni; l'Aggiudicatario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) giorni, decorso il quale il presente contratto si intenderà risolto.

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere all'Aggiudicatario, i seguenti importi: (i) la remunerazione delle attività svolte dall'Aggiudicatario in relazione ai Servizi, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte dell'Aggiudicatario in conseguenza della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (diecipercento) del valore dei Servizi non ancora erogati.
3. L'efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 2 del presente articolo.
4. In ipotesi di cessione da parte del Concedente a terzi di uno o più dei Sistemi Edificio – Impianto o Edifici Accessori oggetto dei Servizi di cui al presente Contratto, si applicherà la seguente disciplina:
  - a. qualora il numero di Sistemi Edificio – Impianto o Edifici Accessori ceduti durante tutto il periodo di validità del presente Contratto non sia superiore a un terzo del totale, il Contratto si risolverà parzialmente relativamente alla quota parte dei Servizi previsti per tali Immobili restando inteso che in tale eventualità, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessione di ogni Immobile, il Concedente dovrà liquidare all'Aggiudicatario un corrispettivo determinato ai sensi del paragrafo 2

- che precede per la quota parte dei Servizi ed Interventi relativi a tali Edifici;
- b. qualora il numero di Edifici complessivamente ceduti a terzi da parte del Concedente ecceda un terzo, l'Aggiudicatario avrà l'insindacabile facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto con a carico del Concedente un importo calcolato ai sensi del precedente paragrafo 2.
  5. In caso di risoluzione o revoca da parte del Comune, quest'ultimo si farà carico di corrispondere all'Aggiudicatario un importo, da negoziarsi tra le Parti.
  6. Tale revoca/risoluzione non costituirà causa per e richiedere l'applicabilità dell'art. 24 nei confronti degli altri Comuni di cui alle Premesse.

## **28) Recesso dell'Aggiudicatario**

1. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'attuazione delle procedure indicate all'art. 24 che precede, non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione dell'Equilibrio, l'Aggiudicatario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace.
2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere all'Aggiudicatario i seguenti importi:

- (i) la remunerazione delle attività svolte dal Aggiudicatario in relazione all'Affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);
- (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte dell'Aggiudicatario in conseguenza della cessazione anticipata della Concessione;
- (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 5% (cinqueper cento) del valore dei Servizi non ancora erogati.

## **29) Risoluzione del contratto**

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente contratto ogni evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile all'Aggiudicatario e da quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per l'Aggiudicatario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di:

- (i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
- (ii) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
- (iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;

- (iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Aggiudicatario;
  - (v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti dell'Aggiudicatario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto;
  - (vi) impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al precedente art. 10;
2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 30 (trenta) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere all'Aggiudicatario un importo pari a:
- (i) la remunerazione delle attività svolte dall'Aggiudicatario in relazione all'affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti);
  - (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte dell'Aggiudicatario in conseguenza della risoluzione.

4. In caso di Forza Maggiore e di risoluzione del Contratto, l'Aggiudicatario non potrà in nessun modo richiedere l'applicabilità dell'art. 24 nei confronti degli altri Comuni di cui alle Premesse.
5. Si da atto che per problemi tecnici relativi alla trasmissione alla prefettura di Monza e Brianza in via telematica tramite il sistema SICEANT , della richiesta della liberatoria alla stipula del contratto ai fini dell'informativa antimafia , la stessa non è pervenuta prima dei termini della stipula del presente atto. Pertanto il contratto s'intenderà risolto di diritto, con incameramento della cauzione definitiva, qualora intervenga successivamente da parte della Prefettura di Monza Brianza l'informativa antimafia comprovante la non idoneità della società in oggetto a contrattare con la pubblica amministrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **30) Collaborazione con altri fornitori del Comune**

1. L'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a prestare sin d'ora la massima collaborazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di trasparenza, nei confronti di altri fornitori già presenti o futuri che prestano i propri servizi nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune, l'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a redigere, negoziare e sottoporre al Comune per approvazione, un documento contenente le regole operative e i criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture.
2. Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale documento saranno stabilite volta per volta dal Comune e comunicate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 36.

### **31) Ingresso di nuovi soci nella società di progetto.**

1. E' consentito il mutamento della compagine sociale della Società di progetto laddove ciò non sia contrario alla normativa vigente applicabile e in ogni caso previa comunicazione al Comune
2. Il nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente Contratto, dovrà debitamente essere qualificato sulla base della normative applicabile. restando a suo carico la preventiva dimostrazione del possesso dei necessari requisiti.

### **32) Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento in quanto compatibili. L'Aggiudicatario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto.

### **33) Cessione crediti**

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte dell'Aggiudicatario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti finanziatori, che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di legge applicabili.

### **34) Modifiche al Contratto**

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto della normative vigente – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

### **35) Tracciabilità flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

### **36) Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:

Quanto al Comune:

COMUNE DI Bellusco – Piazza F.lli Kennedy, 1 – 20882 Bellusco (MB)  
all'attenzione del Responsabile della Concessione Arch. Alberto Carlo Bettini

Quanto al Aggiudicatario:

BOSCH ENERGY SOLUTION ITALY SRL – Via Privata Grosio n. 10/8  
– 20151 Milano all'attenzione del Referente per l'Aggiudicatario: Sig.  
Massimilano Allera.

### **37) Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il Contratto sarà registrato in caso d'uso a spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

### **38) Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano che il tribunale competente è quello di Monza.

### **39) Legge applicabile e rinvio**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del Regolamento, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, nonché della normativa della Regione Lombardia vigente in materia.
2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
3. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

### **40) Privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s. m. ed i. (cd. Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti

esprimono il proprio consenso al trattamento informato al trattamento dei dati.

#### **41) Allegati**

1. I documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, pur non materialmente allegati, sono:

Allegato 1 – Offerta dell'Aggiudicatario

Allegato 2 – Canone del Servizio

Allegato 3 – Cronoprogramma dei lavori

Allegato 4 – Piano Economico Finanziario

Allegato 5 – Garanzie

Allegato 6 – Piano di Manutenzione ordinaria

Allegato 7 - DUVRI

#### **Spese e registrazione**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del

D.Lgs.n.50/2016.

**Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse**

Le parti dichiarano l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1 comma 42 lettera h) della L. 190/2012, dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bellusco, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 31.12.2013.

**Dichiarazioni ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001**

la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Piano Anticorruzione PTPC 2016 – 2018**

Il contraente appaltatore prende atto di quanto contenuto e regolamentato in materia di prevenzione e gestione del rischio di corruzione nel PTCP (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) 2016 - 2018 del Comune di Bellusco pubblicato in "Amministrazione Trasparente" sul sito web istituzionale del Comune, e recepisce altresì le modalità di comportamento ivi descritte per quanto concerne o possa concernere l'appalto in oggetto.

**Prevenzione interferenze illecite**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Codice di comportamento**

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dalla Società Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l. per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mezzago approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2014 che è già stato consegnato in copia alla Società Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l. e che ne ha rilascia ricevuta. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del

presente contratto.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e composto da n. 50 pagine, viene da me letto alle parti a video, che lo approvano e con me lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, apponendo la propria firma digitale previamente da me verificata la validità della firma digitale delle parti ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

Arch. Alberto Carlo Bettini

L'APPALTATORE

Massimiliano Allera

Carlo Papi

IL SEGRETARIO ROGANTE

Pepe dott.ssa Lucia